

**Oggetto: Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013 .**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con deliberazione n. 19 del 08/05/2013, ESECUTIVA, ha stabilito le aliquote IMU per l'anno 2013 :

**a) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (importo interamente spettante al Comune): Ci si atterrà alle disposizioni impartite dal Governo.

**b) ALIQUOTA DI BASE** di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (**importo interamente spettante al Comune**):

**b.1) fabbricati cat. catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7: 0,9 % (zero virgola nove per cento);**

**b.2) fabbricati cat. catastale A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C3, C4, C5 ed aree edificabili: 0,9% (zero virgola nove per cento);**

**b.3) unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato** d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, con l'obbligo della residenza sia da parte del comodante che del comodatario: **0,46% (zero virgola quarantasei per cento).**

*N.B.: Nel caso espresso al punto b.3) non è possibile applicare la detrazione di € 200,00.*

*Si precisa inoltre che il soggetto passivo continua ad essere il titolare del diritto reale sull'immobile. del costituito rapporto di comodato, si dovrà informare l'Ente entro i termini previsti per la dichiarazione IMU (90 gg.), mediante apposita autocertificazione in carta libera, corredata da copia del documento di identità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate, oppure mediante trasmissione di copia del comodato d'uso gratuito registrato, tenendo presente che:*

- i genitori (comodanti) ed i figli (comodatari) o viceversa, devono possedere il requisito della residenza, a San Zeno di Montagna, consecutivamente per almeno 5 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta precedente a quello per cui si intende fruire della agevolazione;*
- in caso di spostamento di residenza all'interno del Comune, il beneficio decorrerà già dall'anno dell'avvenuta comunicazione all'Ufficio Anagrafe dell'Ente;*
- per i comodati già in corso al 1° gennaio 2013, il termine per la presentazione della dichiarazione/comunicazione anno 2013, è differito al 30.06.2013;*

**c) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** cat. catastale diversa dalla "D", di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 (comunque esenti in Comune di San Zeno di Montagna – zona montana): **0,2% (zero virgola due per cento);**

**d) ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D = 0,8 ( zero virgola otto per cento)**

*N.B.: Si procede ad aumentare dello 0,04% l'aliquota standard (base) dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D" (il versamento dello 0,76% andrà quindi*

*interamente fatto allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 della legge di stabilità 2013 mentre il versamento dello 0,04 % andrà in favore del Comune di San Zeno di Montagna ).*

*Come precisato con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013, dall'anno 2013, gli immobili in CATEGORIA D/10 (fabbricati rurali a d uso strumentale all'attività agricola) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,2%, senza possibilità di riduzione (restano esenti gli immobili in categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT – Comune di San Zeno di Montagna);*

**2)** Di stabilire la seguente detrazione, prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011: **€ 200,00 (euro duecento virgola zero zero)**. Si ricorda altresì che anche per l'anno 2013, la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di Euro 200, non può superare l'importo massimo di € 400,00;